

Youmani ODV

STATUTO

ART. 1 - (Denominazione, durata e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **Youmani ODV** (nel seguito "associazione" o "organizzazione") che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apertita e aconfessionale e retta da principi di assoluta democraticità.

L'Associazione di Volontariato "Youmani" nasce da un percorso di aiuto, utilizzando i processi creativi, drammatici e narrativi propri del teatro, cominciato presso una casa di accoglienza per ragazzi e giovani in difficoltà e da un lavoro di scrittura teatrale e messa in scena presso una scuola media inferiore, nella convinzione che il teatro sia un formidabile mezzo di comunicazione e crescita. È un modo di star bene insieme, di scoprire in noi le leggi della convivenza, di dare agli altri la nostra gioia di vivere, di essere noi stessi.

L'eventuale riconoscimento giuridico dell'Associazione non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, ed è esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

L'organizzazione ha sede legale in via Bolzano, 6 nel comune di Rho (Milano).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

ART. 2 - (Statuto)

L'Associazione Youmani ODV è un'organizzazione di volontariato, disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 - (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- diffondere la cultura teatrale in tutte le sue forme con la partecipazione della cittadinanza utilizzando i processi creativi, drammatici e narrativi del teatro per creare momenti di dialogo, interazione e crescita;
- promuovere interventi diretti aventi carattere solidaristico organizzando laboratori teatrali proposti a enti o strutture ove vi siano persone o categorie con svantaggi o disagi; in particolare si intende indirizzare prevalentemente la propria attività a soggetti con malattie o disagi psichici non gravi ricoverati presso istituti ospedalieri, detenuti non pericolosi o non soggetti a regimi restrittivi presso istituti carcerari, alunni o studenti portatori di handicap presso istituti scolastici, anziani

degenti presso istituti "RSA", persone indigenti ospiti di strutture di accoglienza o case famiglia o comunità;

- realizzare e guidare progetti laboratorio, anche insieme ad altre associazioni di aiuto e di solidarietà sociale, per promuovere il teatro come mezzo per stare bene, attraverso un approccio olistico alla persona, utilizzando i processi creativi, drammatici e narrativi propri del teatro, come stimolo per il miglioramento della qualità di vita e del benessere psicofisico dell'individuo;
- realizzare e guidare progetti per educare e crescere con insegnanti, educatori, bambini e ragazzi per promuovere il teatro quale mezzo educativo e pedagogico, allargando gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali, al fine di trasmettere l'amore per il teatro come un bene per la persona e come valore sociale;
- realizzare attività di beneficenza e il sostegno - ai sensi delle norme vigenti - attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro, soggetti vulnerabili o con difficoltà obiettive o enti di volontariato affini, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale e comunque ai sensi delle norme vigenti.

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, come definite nell'art 5 comma 1 lettera i del D.Leg. 117/2017;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, come definite nell'art 5 comma 1 lettera c del D.Leg. 117/2017;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, come definite nell'art 5 comma 1 lettera d del D.Leg. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art 5 comma 1 lettera d del D.Leg. 117/2017, come definito nell'art 5 comma 1 lettera u del D.Leg. 117/2017.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività si concretizzeranno in:

- ideazione, organizzazione e realizzazione di eventi culturali e spettacoli performativi su base teatrale, quali spettacoli di prosa, teatro di strada, teatro di narrazione, teatro di improvvisazione, teatro sensoriale, letture interpretate di libri, animazione per bambini, adolescenti e adulti, produzione video per web e per altre finalità, manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali), rivolti alla diffusione ampia della cultura teatrale e performativa presso la cittadinanza;
- ideazione, organizzazione e realizzazione di laboratori di attività di counseling, prevalentemente a contenuto teatrale, bioenergetico e di pratica yoga, eseguite da associati certificati in base ai requisiti professionali vigenti;
- ideazione, organizzazione e realizzazione di attività di interesse sociale con finalità educative mediante laboratori teatrali, quali: teatro di prosa, teatro di strada, teatro di narrazione, teatro di improvvisazione, teatro sensoriale, nonché laboratori di scrittura creativa e drammaturgica, di lettura interpretata;

- ideazione, organizzazione e realizzazione di eventi finalizzati all'attività di beneficenza, di erogazione di servizi di intrattenimento mediante spettacoli performativi come precedentemente illustrato, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, quali, manifestazioni di carattere ricreativo e teatrale organizzati dalle amministrazioni pubbliche, biblioteche, enti di promozione dell'interesse culturale a favore della cittadinanza oppure da altre associazioni aventi finalità coerenti con quelli dell'Associazione;
- ideazione, organizzazione e realizzazione di attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo Settore;
- ideazione, organizzazione e realizzazione eventi culturali, laboratori, conferenze, workshop, corsi di formazione, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- attività radiofonica e video tramite web radio, canali Youtube e affini, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione;
- partecipazione a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione;
- cura di iniziative editoriali, performative e teatrali anche in forma multimediale, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici, produzione di video, che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audiovisivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica;
- partecipazione con contributi a carattere culturale alla vita della collettività e a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
- affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato nazionali e internazionali che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- gestione diretta di spazi deputati per l'arte in generale, scuole di teatro, studi di registrazione, sale per laboratorio date in gestione all'Associazione.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla legge.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, oltre agli importi che si riceveranno a titolo di donazione, beneficenza, così come previsto ai commi precedenti.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività strumentale agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche di età superiore o uguale a 16 anni o le organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro o economico che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato o del legale rappresentate del soggetto che chiede l'adesione. Tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione da parte di ciascun tesserato e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa. L'ammissione è deliberata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile a nessun titolo, compreso quanto stabilito dall'art. 9.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- essere interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione
- condividere lo spirito e gli ideali dell'Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione, con il presente statuto, con i regolamenti interni, le disposizioni impartite dal

Consiglio Direttivo nonché dalle deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 - (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8 bis - (Ulteriori categorie di associati)

L'Associazione definisce ulteriori categorie di associati, in aggiunta a quella di associato volontario, mediante Regolamento Interno deliberato dal Consiglio Direttivo, fermo restando i limiti della Legge.

ART. 9 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, nonché per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è prevista anche tramite radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con possibilità di appello entro i 30 giorni dalla data della delibera, e successivamente ratificata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, qualora disponibili. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'Associato escluso non può essere più riammesso ad eccezione degli Associati decaduti per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione e rimborsando le quote non pagate. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea.

ART. 10 - (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vicepresidente
- Organo di controllo

- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 - (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, messaggio di testo (SMS, Whatsapp, Messenger o equivalente) spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate vincolano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione compatibilmente con i vincoli stabiliti dalla Legge e dal presente statuto;
- delibera su quanto proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza della maggioranza più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei soci aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, il cui numero è da stabilire a ogni assemblea elettiva. È composto da persone fisiche associate e i rappresentanti delegati delle associazioni associate.

Dura in carica per 3 esercizi sociali fino all'approvazione del bilancio sociale del terzo anno di mandato e i suoi componenti possono essere rieletti senza limite di mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in caso di assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato 4 volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- elegge al proprio interno Presidente e Vicepresidente,
- cura l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;
- predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- designa i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- nomina dipendenti e impiegati,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- predispone e delibera i regolamenti interni dell'associazione, ad esclusione del regolamento assembleare,
- predispone e sottopone all'assemblea il regolamento assembleare, se presente.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le esecuzioni delle proprie delibere e per ogni atto gestionale il Consiglio Direttivo esercita i suoi poteri con firma libera e quindi disgiunta, del Presidente, del Vicepresidente oppure del Tesoriere. Per tutte le obbligazioni assunte in nome dell'Associazione e nelle forme previste nei precedenti articoli i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio dell'Associazione.

Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e deve essere sostituito. Le dimissioni scritte dei due terzi del Consiglio fanno ritenere dimissionario tutto il Consiglio stesso.

La nomina del componente in sostituzione del componente decaduto deve essere fatta dall'Assemblea, oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando uno tra gli Associati, salvo ratifica da parte dell'Assemblea immediatamente successiva. Il componente in sostituzione rimane in carica a tutti gli effetti fino allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - (Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno e rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Al Presidente spetta:

- la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
- la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci;
- la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo tra gli associati. Al Segretario competono le attribuzioni che sono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte burocratica dell'Associazione. Il Segretario non necessariamente fa parte del Consiglio, ma vi partecipa di diritto.

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo tra gli associati. Il Tesoriere cura la situazione finanziaria dell'Associazione, rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea dei soci, è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio secondo le direttive dell'Assemblea e della formazione del rendiconto economico e finanziario. In caso di assenza o impedimento del Tesoriere, tali compiti sono svolti dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere non necessariamente fa parte del Consiglio, ma vi partecipa di diritto.

ART. 17 - (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 - (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo per il tramite del Segretario;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo per il tramite del Segretario;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo per il tramite del Segretario.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Segretario.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi risultanti dal rendiconto economico e finanziario.

ART. 21 - (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 - (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 - (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 - (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - (Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29 - (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - (Autonomia)

L'Associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi agisce in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa e organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

ART. 32 - (Modifica dello Statuto)

La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

ART. 33 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34 – (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Rho, 01 Settembre 2020

I membri del Consiglio Direttivo:

Chiara Bertazzoni _____

Nicoletta Ceaglio _____

Erika Fabiano _____

Andrea Mazzola _____

Fulvio Moro _____